

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA,
LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE
E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
(Art. 113, D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.)

APPROVATO CON DEL. 1143 del 15.06.2021

11

INDICE

	Pag.
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1.1 Normativa di riferimento	4
Art. 1.2 Obiettivi e finalità	4
Art. 1.3 Campo di applicazione	4
CAPO II - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
Art. 2.1 Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica	5
CAPO III.- FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
Art. 3.1 Quantificazione e destinazione del fondo per l'innovazione tecnologica	6
CAPO IV - FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE	
Art. 4.1 Quantificazione e destinazione del fondo per le funzioni pubbliche	7
Art. 4.2 Conferimento degli incarichi	8
Art. 4.3 Ripartizione del fondo per le funzioni pubbliche	10
Art. 4.4 Prestazione parziale	13
Art. 4.5 Prestazione esterna	13
CAPO V - MODALITÀ' E TERMINI PER LA CORRESPENSIONE DELL'INCENTIVO	
Art. 5.1 Corresponsione dell'incentivo	14
Art. 5.2 Modalità di erogazione dell'incentivo	14
Art. 5.3 Importo massimo annuale delle somme corrisposte	15
Art. 5.4 Rapporti con il personale cessato dal servizio	16
CAPO VI- RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALITÀ	
Art. 6.1 Campo di applicazione	16
Art. 6.2 Incrementi dei tempi di esecuzione	16
Art. 6.3 Incrementi dei costi	16
Art. 6.4 Incrementi dei tempi e dei costi	17



CAPO VII - GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 7.1	Assicurazione per le attività connesse alla realizzazione di opere o lavori pubblici	18
----------	---	----

CAPO VIII - NORME FINALI

Art. 8.1	Disposizioni transitorie	18
Art. 8.2	Rinvio dinamico	18
Art. 8.3	Entrata in vigore	19



PREMESSA

Il documento ha la finalità di disciplinare le varie fasi inerenti la determinazione ed assegnazione degli incentivi previsti dall'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. per lo svolgimento di funzioni tecniche ed amministrative.

L'attribuzione degli incentivi rientra negli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in funzione del miglior raggiungimento dei risultati nella realizzazione ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, a valorizzare le professionalità interne all'Azienda, nell'ottica di una maggiore produttività del personale impegnato nelle attività contemplate nel regolamento.

Nell'ambito della individuazione dei criteri di attribuzione dell'incentivo si è fatto riferimento al DPR Regione Sicilia n. 14 del 30 maggio 2018, le cui disposizioni costituiscono "linee guida" per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella regione siciliana, come stabilito all'art 1, comma 5 del citato decreto.

Nelle more del regolamento si è previsto, nei relativi atti deliberativi, l'accantonamento delle somme ex art 113, con previsione della spesa in bilancio, per la successiva liquidazione ad avvenuta approvazione del documento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., di seguito denominato "codice".

Art. 1.2 - Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento si applica per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative inerenti i lavori, servizi e forniture eseguite dal personale dipendente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania di seguito denominata "Azienda".
2. Le funzioni sopradette inerenti i lavori, servizi e forniture si espletano, di norma, durante il normale orario di lavoro.
3. Il presente regolamento ha la finalità di valorizzare la professionalità interna e di incrementare la produttività.

Art. 1.3 - Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 113 del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, come meglio indicato nel successivo articolo.
2. Sono ammessi alla incentivazione tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, come meglio specificato nel successivo articolo.



3. Gli incentivi di cui al comma I sono riconosciuti per le funzioni tecniche amministrative inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, di opere ed impianti, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 106 del codice.

4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento ed in particolare l'art. 4.3 comma 2 per la quota relativa alle **Opere o lavori pubblici** e l'art. 4.3 comma 3. per la quota relativa ai **Servizi e Forniture**.

5. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti, ai soggetti di cui all'art. 4.2 del presente regolamento, per le attività tecniche connesse alla realizzazione di lavori pubblici, servizi e forniture.

FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 2.1 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del codice, l'Azienda ha istituito apposito *fondo per la funzione tecnica e l'innovazione tecnologica*, alimentato da risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto di IVA. Tale importo potrà essere aumentato per la parte di somme a disposizione eventualmente previste nel quadro economico dell'opera per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto di IVA, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

2. Nel caso in cui un'opera o lavoro, servizio, fornitura sia costituita da più sottoprogetti specializzati e/o articolata per stralci funzionali, la percentuale effettiva del "fondo" sarà nella misura massima del 2% (due per cento) della somma dei singoli lotti.

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del codice, l'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del "fondo" come sopra computato, (pari al 1,60% dell'importo posto a base di gara) costituisce il **fondo per le funzioni tecniche** ed è ripartito tra il personale dipendente dell'Azienda direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.

4. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del suddetto "fondo" come sopra computato, (pari al 0,40% dell'importo posto a base di gara) costituisce il **fondo per l'innovazione tecnologica** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui dell'articolo 113, comma 4, del codice, così come specificato nel successivo art. 3.1.

5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui all'art. 5.1, comma 1, incrementano la quota del *fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*.
6. Il *fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica* viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui al capo VI e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.
7. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inserite alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione all'interno del quadro economico relativamente al costo preventivo dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
8. L'importo dei fondi stabilito per l'appalto, non è soggetto ad alcuna rettifica qualora si verificano dei ribassi offerti in sede di gara.
9. Qualora nella determinazione della spesa approvata per l'appalto dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura, in corso di esecuzione o ultimata, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l'intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione del relativo provvedimento.
10. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 10.000 euro. Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

CAPO III

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Art. 3.1 - Quantificazione e destinazione del fondo per l'innovazione tecnologica

1. Il 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, comma 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
- 

2. Il presente fondo come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione delle UU.OO. dell'Azienda che, con la propria attività tecnico/amministrativa, attivano, seguono e concludono l'iter procedurale per la realizzazione di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.

4. I dirigenti competenti per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo sono i Direttori delle UU.OO. dell'Azienda di cui sopra.

CAPO IV

FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE

Art. 4.1 - Quantificazione e destinazione del fondo per le funzioni pubbliche

1. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, comma 1, è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del codice, nonché tra i loro collaboratori.

2. L'importo dell'incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

4. In sede di liquidazione si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso incentivante ripartito fra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche.

5. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato, considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto in sede di gara) dell'atto di sottomissione ovvero, qualora l'incremento superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell'atto aggiuntivo al contratto principale.

6. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice.



Art. 4.2 - Conferimento degli incarichi

1. L'affidamento dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento. L'Azienda se ricorre ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nomina, per ciascuno dei detti acquisti, un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del codice.

Il RUP è nominato, con atto formale del Direttore dell'U.O.C, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, così come specificato nella linea guida ANAC n.3. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta U.O.C., il RUP è nominato tra gli altri dipendenti di ruolo dell'Amministrazione. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, tranne l'ipotesi in cui sussistano situazioni con obbligo di astensione (conflitto d'interessi) o incompatibilità.

2. Gli affidamenti delle restanti attività di cui all'art. 113, comma 3, del codice sono conferiti, sentito il RUP, con determinazione del Direttore dell'U.O.C., garantendo una opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

3. Lo stesso Direttore dell'U.O.C. può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP. Con il medesimo provvedimento, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Lo stesso Direttore verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o del lavoro, o del servizio, o della fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, nonché su indicazione del RUP del personale che partecipa o



collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;

- c) i termini delle prestazioni entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni dell'Azienda. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
- d) le quote percentuali dell'incentivo per le funzioni tecniche spettante a ciascuno dei soggetti nominati.

5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro.

6. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, il Direttore dell'U.O.C., su proposta del RUP, se persona differente, può individuare gli incaricati anche tra i dipendenti, (sia tecnici che amministrativi) di altre UU.00.CC. tecniche-amministrative dell'Azienda. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro U.O.C., il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Direttore dell'U.O.C. coinvolto.

7. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:

- a) il personale al quale è stata affidata l'attività di **responsabile unico del procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del codice;
- b) il personale al quale è stata affidata l'attività di **programmazione della spesa per investimenti**, ai sensi dell'art. 21 del codice;
- c) il personale al quale è stata affidata l'attività di **verifica preventiva del progetto**, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del codice;

- d) il personale al quale è stata affidata l'attività di **predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici**;
- e) il personale al quale è stata affidata l'attività di **direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto**, ai sensi dell'art. 101 del codice;
- f) il personale al quale è stata affidata l'attività di **collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario**, ai sensi dell'art. 102 del codice.

8. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'Azienda in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nello rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'Azienda potrà affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice.

Art. 4.3 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal Direttore dell'U.O.C., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se persona diversa dal Direttore, avuto riguardo alle situazioni di conflitto d'interessi, secondo le percentuali definitive stabilite nel successivo comma e tenendo conto del grado di responsabilità connesso all'attività e/o specifiche prestazioni da eseguire, del contributo apportato alla formazione degli atti e/o attività svolte, delle responsabilità connesse alla sottoscrizione degli atti e/o documenti, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

2. L'incentivo per "**Opere o lavori pubblici**" è attribuito, qualora le varie attività vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'Azienda, secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

ATTIVITÀ	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	25	Responsabile unico del procedimento (RUP)	25
Programmazione della spesa per investimenti-Redazione Programma Triennale	2	Personale tecnico-amministrativo	2
Verifica preventiva del progetto	5	Verificatore	5



Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, attività acquisto MEPA-CONSIP	25	Personale tecnico-amministrativo	25
Direzione dei lavori	38	Direttore dei lavori	38
Collaudo/Redazione Certificato regolare esecuzione	5	Collaudatore tecnico amministrativo	3
		Collaudatore statico	2
TOTALI	100	TOTALI	100

Il totale delle percentuali effettive deve essere pari a 100; nel caso in cui una o più attività non vengono svolte la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

3. L'incentivo per **"Servizi e Fornitura"** è attribuito, qualora le varie attività vengano svolte interamente dal personale dipendente dell'Azienda, secondo la ripartizione riportata nelle seguenti due tabelle a seconda che si tratta di mera Fornitura o Servizi:

- nel caso di Servizi:

ATTIVITA	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	25	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	25
Programmazione della spesa per investimenti-Redazione Programma Biennale	10	Personale amministrativo	10
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, attività acquisto MEPA-CONSIP	35	Personale tecnico-amministrativo	35
Direzione dell'esecuzione del contratto	30	Direttore Esecuzione del contratto (DEC)	30
TOTALI	100	TOTALI	100

nel caso di Fornitura:

ATTIVITA	Quota %	Figura Professionale	Incentivo %
Responsabilità unica del procedimento	25	Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	25
Programmazione della spesa per investimento-Redazione Programma Biennale	15	Personale amministrativo	15
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, acquisto MEPA-CONSIP	48	Personale tecnico-amministrativo	48
Direzione dell'esecuzione del contratto	2	Direttore Esecuzione del contratto (DEC)	2
Verifica di conformità	10	Personale tecnico-amministrativo	10
	100	TOTALI	100

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

4. Nel caso in cui l'attività sia affidata a più soggetti, le singole quote, derivanti dall'applicazione delle percentuali sopra elencate, dovranno essere suddivise.
5. Qualora al singolo dipendente vengano attribuite più attività, se compatibili fra loro, la quota dell'incentivo è determinata dalla somma delle relative quote delle attività espletate.
6. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.
7. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti ai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento dell'incentivo.
8. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è altresì responsabile di eventuali danni erariali derivanti all'Azienda, a causa della sua condotta, fatta in ogni caso salva l'eventuale responsabilità disciplinare prevista dalle vigenti norme e dal codice disciplinare vigente in Azienda. La contestazione relativa alle inadempienze rilevate sarà disposta dal Direttore dell'U.O.C. competente alla realizzazione del progetto; nel caso in cui la figura del RUP e quella del Direttore dell'U.O.C. coincidano, dal Direttore Generale dell'Azienda.



9. E' escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4.4 - Prestazione parziale

1. Nel caso in cui la progettazione non venga conclusa in relazione ai diversi livelli di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva previsti ovvero qualora l'amministrazione ritenga di interrompere la fase progettuale o il compimento dell'opera (fermandosi alla redazione/approvazione del progetto di fattibilità, definitivo o esecutivo da porre a base di gara e, comunque, qualora l'opera o il lavoro non venga appaltata/o ovvero non venga consegnato il cantiere all'appaltatore per qualsiasi ragione/motivo) e, quindi, trovandosi in presenza di svolgimento di "prestazione parziale" delle attività da parte del personale dipendente per fatti e motivi non derivanti dalla volontà del personale stesso, l'incentivo viene calcolato in relazione alla sola quota parte di progetto approvato o di progetto che sia stato comunque verificato e/o validato con esito positivo e che sia stato redatto all'interno dell'ente.
2. La somma totale massima liquidabile dell'incentivo per "prestazione parziale" determinabile sulla base delle aliquote percentuali indicate all'art. 4.3, comma 2 e 3, non potrà però mai superare il 70% (settanta per cento) dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento della "prestazione completa" da parte del personale che ha svolto le varie attività.

Art. 4.5 - Prestazione esterna

1. Nel caso in cui alcune delle attività vengano affidate a soggetti esterni, si possono verificare i seguenti casi:
 - a) nel caso in cui il verificatore sia un soggetto esterno la percentuale del 5% viene inglobato nell'attività "Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" che deve essere considerato del 30%;
 - b) nel caso in cui il direttore dei lavori sia un soggetto esterno la percentuale del 38% viene suddivisa implementando la percentuale dell'attività "Responsabilità unica del procedimento" del 23% che deve essere considerato del 48%, e l'attività "Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" del 15% che deve essere considerato del 40%;
 - c) nel caso in cui il collaudatore tecnico-amministrativo sia un soggetto esterno la percentuale del 3% viene inglobato nell'attività "Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici" che deve essere considerato del 28%;



d) nel caso in cui il collaudatore statico sia un soggetto esterno la percentuale del 2% viene inglobato nell'attività "Collaborazione alle varie figure professionali durante le attività" che deve essere considerato del 27%.

CAPO V

MODALITÀ' E TERMINI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 5.1 - Corresponsione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. 50/2006, la corresponsione dell'incentivo è disposto dal Direttore dell'U.O.C., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La delibera di liquidazione degli incentivi è di competenza del Direttore dell'U.O.C., che vi provvede su proposta del Responsabile Unico del Procedimento se persona diversa dal Direttore.
3. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'U.O.C. sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.

Art. 5.2 - Modalità di erogazione dell'incentivo

1. L'erogazione della quota di incentivo relativa alle attività svolte è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

ATTIVITÀ	% di erogazione
Responsabilità unica del procedimento	- 50% della quota complessiva corrispondente, all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura - 40% della quota complessiva corrispondente, all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) - 10% della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dei collaudi/regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture
Programmazione della spesa per investimento	- 100% della quota complessiva corrispondente, all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura
Verifica preventiva del Progetto	- 100% della quota complessiva corrispondente, all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura

Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	- 50% della quota complessiva corrispondente, all'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura - 40% della quota complessiva corrispondente, all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) - 10% della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dei collaudi/regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture
Direzione dei lavori - Direzione dell'esecuzione del contratto	- 90% della quota complessiva corrispondente, all'emissione di ciascun SAL (in misura ad esso proporzionale) - 10% della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dei collaudi/regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture
Collaudo - Verifica di conformità	- 100% della quota complessiva corrispondente, all'approvazione dei collaudi/regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture

Nel caso in cui ricorrano le condizioni i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.

2. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidabili in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

Art. 5.3 - importo massimo annuale delle somme corrisposte

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. 50/2006, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo percepiti dallo stesso dipendente. In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in tal caso la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo e dovranno persistere le stesse condizioni che hanno determinato la precedente corresponsione, di conseguenza, anche per la liquidazione rinviata all'anno solare seguente, non potrà essere superato l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo.



Art. 5.4 -Rapporti con il personale cessato dal servizio

1. L'incentivo verrà ripartito alle medesime condizioni previste dal presente regolamento anche tra il personale che, al momento della corresponsione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Azienda per le quote di relativa competenza.

CAPO VI

RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALITÀ

Art. 6.1 - Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del codice, si stabilisce che la quota di incentivo, relativa alle attività svolte dal personale incaricato, verrà ridotta nei seguenti casi:

- incrementi dei tempi di esecuzione

- incrementi dei costi.

2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività di cui all'art. 4.3, comma 2 e 3, a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3. Non è prevista l'applicazione della penale laddove il dipendente dimostri che il ritardo o l'errore sia determinato da cause oggettive a lui non imputabili, dietro attestazione dal RUP con apposito provvedimento.

4. Ai fini della riduzione dell'incentivo si considera l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari.

Art. 6.2 - Incrementi dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificassero incrementi dei tempi non giustificati da comprovati motivi d'ufficio, per le attività previste dall'articolo 4.3, comma 2 e 3, si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Art. 6.3 - Incrementi dei costi

1. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, imputabili ad un errore o omissioni per cui si renda necessario modificare e/o integrare



in modo rilevante (in misura superiore al 30%) l'attività di progettazione, anche ricorrendo all'ausilio di professionisti esterni, per le attività previste dall'articolo 4.3, comma 2 e 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

La predetta disposizione non si applica nel caso in cui gli errori o le omissioni siano attribuibili a professionisti esterni.

Art. 6.4 - Incrementi dei tempi e dei costi

1. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, per le attività previste dall'articolo 4.3, comma 2 e 3 si applicano le seguenti penali:

- a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
- b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
- c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Art. 6.5 - Esenzione dalla penalità

1. Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei seguenti casi:

- sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice;
- proroghe;
- sospensioni e proroghe dovute a ragioni di pubblico interesse;
- modifiche contrattuali di cui all'art. 106 del codice;
- ritardi imputabili esclusivamente alla ditta aggiudicataria, soggetta a penale per ritardo;
- errori o omissioni attribuibili a professionisti esterni;
- eventi estranei alla volontà della Azienda;
- altre motivate ragioni estranee al personale incaricato.



CAPO VII

GARANZIE ASSICURATIVE

7.1 - Assicurazione per le attività connesse alla realizzazione di opere o lavori pubblici

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del codice l'Azienda provvederà a stipulare idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Tale assicurazione dovrà essere disposta a far data dall'approvazione dei livelli di progettazione e dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. E' inoltre a carico dell'Azienda la stipula di una polizza che copra, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Stazione Appaltante deve sopportare per le varianti di cui agli artt. 106 e 149 del codice resesi necessarie in corso di esecuzione.
3. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo dovranno, di norma, essere ricomprese tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento, ovvero stanziati autonomamente dall'Azienda.
4. Le polizze assicurative di cui al presente articolo non potranno prevedere alcuna garanzia a copertura delle responsabilità connesse all'eventuale colpa grave del dipendente incaricato.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 8.1 - Disposizioni transitorie

1. Le quote di incentivo già maturate e previste negli atti deliberativi saranno corrisposte secondo il previgente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle somme già corrisposte al personale in forza di precedenti disposizioni regolamentari.

Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento si farà riferimento al codice, nonché alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 8.2 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate qualora intervengano norme vincolanti contenute in provvedimenti legislativi nazionali e regionali nonché pareri o linee guida rilasciati da autorità statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 8.3 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione da parte dell'Azienda, e sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GAETANO SIRNA

